

Codice A1820B

D.D. 14 giugno 2018, n. 1764

R.D. n. 533/1904 - Pratica n 2648 - Comune di Scopello (VC): lavori di taglio piante in alveo e sulle sponde lungo il fiume Sesia in area RME

In data 17/04/2018, nostro protocollo n. 18210/A1820B del 18/04/2018, il Comune di Scopello ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per l'esecuzione di Lavori di taglio piante in alveo e sulle sponde lungo il fiume Sesia, in area RME.

Poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua denominato Fiume Sesia, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, a firma del Sindaco Dott. Ing. Andrea Gilardi, sono allegati gli elaborati progettuali a firma Dott. Ing. Rossana Appendino.

Il progetto è stato approvato con Determinazione Area Tecnica n. 43 del 12/04/2018.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, trattandosi di istanza da parte di un Ente Locale, non si dà luogo alle pubblicazioni di rito.

Dall'esame della documentazione progettuale è emersa la necessità di richiedere chiarimenti in ordine all'individuazione delle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato interessate dallo svolgimento dei lavori, richiesta effettuata con nota n. 22434/A1820B del 17/05/2018.

Il Comune di Scopello, con nota n. 1409/2018 del 24/05/2018, ha inviato quanto richiesto.

La necessità di provvedere alla manutenzione idraulica del tratto di corso d'acqua in oggetto, mediante taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque, è stata accertata da questo Settore ai fini della predisposizione del "Programma di carattere straordinario di interventi di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico passato dalla competenza di AIPo alla Regione Piemonte" e ulteriormente verificata durante l'effettuazione di un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore scrivente in data 30/05/2018.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori di manutenzione idraulica in argomento, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;

- visto il comunicato relativo ai procedimenti regionali finalizzati alla manutenzione dei corsi d'acqua attraverso taglio e asportazione della vegetazione arborea degli Assessori ai Trasporti, infrastrutture, opere pubbliche e difesa del suolo e all'Ambiente, urbanistica, programmazione territoriale e paesaggistica, sviluppo della montagna, foreste, parchi, protezione civile pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte del 29/01/2015;
- considerato che i lavori in oggetto si configurano come interventi di manutenzione idraulica in aree appartenenti al demanio idrico dello Stato, finalizzati al ripristino delle condizioni di officiosità dei corsi d'acqua e che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) della L.R. n. 5 del 4 maggio 2012, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo;
- considerato altresì che per detti lavori di manutenzione idraulica il sopra citato art. 23 esclude il rilascio del formale atto di concessione, che è da considerare implicito nel provvedimento ai sensi del R.D. 523/1904;
- visto quanto dichiarato dal Sindaco con la nota del 24/05/2018, ovvero che la zona individuata con la lettera D sulle planimetrie catastali insiste parzialmente su proprietà privata e che il proprietario procederà autonomamente alla rimozione delle piante;
- verificata la regolarità amministrativa del presente atto;
- dato atto che i tempi del procedimento sono stati rispettati;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Scopello ad eseguire i lavori in oggetto, consistenti nel taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata e conservati nell'archivio digitale di questo Settore (classificazione 13.160.40 – NOI12_2014; fascicolo 677/2018A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R" adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e modificato dai regolamenti n. 2/R/2013 e n. 4/R/2015, nonché ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- il comune di Scopello dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni e delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;

- la ramaglia dovrà essere sminuzzata e dispersa in loco o conferita presso discariche autorizzate;
- i detriti presenti in alveo, oggetto di asportazione, dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- sono altresì vietate la formazione di accessi all'alveo e l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi;
- il Comune di Scopello non avrà diritto ad indennizzi d'alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella località dell'intervento;
- i lavori saranno effettuati utilizzando la viabilità esistente; il soggetto richiedente è autorizzato ad accedere sul posto con gli automezzi necessari ai lavori, che dovranno essere segnalati via mail o a mezzo posta certificata al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. Il Comune di Scopello è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque. Lo stesso tiene in ogni caso sollevate ed indenni la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento, così come indicato nella domanda presentata dal Comune di Scopello, dovranno essere eseguiti nel termine di 80 (ottanta) giorni a decorrere dalla data di inizio lavori. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Comune di Scopello dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli, a mezzo posta certificata con preavviso di 15 giorni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione il Comune di Scopello dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli la data di fine lavori ed inviare la dichiarazione del D.L. attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori, in virtù dell'art. 23 del Regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Giorgetta LIARDO)

Il Funzionario Estensore
(Dott. Giuseppe Adorno)

/rp